



**PROVINCIA DI PADOVA**  
SETTORE AMBIENTE  
Servizio Ecologia

Provvedimento N. 6657/EM

Prot. Gen. N. 122856/13 del 05/09/2013

Sede Settore Ambiente: P.zza Bardella, 2 - 35131 PADOVA

Partita I.V.A. 00700440282  
Codice Fiscale 80006510285

**Oggetto:** D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Ex art. 269.  
Autorizzazione alla continuazione dell'attività comportante emissioni in atmosfera e alla modifica sostanziale dell'impianto esistente di cremazione.  
**Revoca e sostituzione provvedimento n. 6449/EM del 27/07/2012.**

Ditta: **A.P.S. OPERE E SERVIZI  
DI COMUNITÀ S.R.L.**  
Sede attività: Via Del Cimitero  
Comune: 35131 PADOVA PD

Sede legale: Via Salboro, 22B – 35124 PADOVA (PD)  
Partita I.V.A.: 04521300287

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA**

**- RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 16/4/85 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni e la L.R. 3/2000;
- il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, l'art. 28 dello Statuto della Provincia approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 di reg. in data 17/05/2000 integrato dalla D.C.P. n. 68 di reg. in data 22/11/2000 e modificato con D.C.P. n. 4 di reg. in data 07/02/2005;
- RICHIAMATO il provvedimento Regionale n. 97 del 18/06/1990 che autorizzava il COMUNE DI PADOVA alla costruzione di un nuovo forno crematorio per salme al Cimitero Maggiore di Padova ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, come da domanda presentata in data 14/08/1989;
- RICHIAMATO il provvedimento Provinciale n. 2755/EC/203/99 del 29/04/1999 che autorizzava il COMUNE DI PADOVA alla modifica dell'impianto del forno crematorio comportante emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 15 lett. a) del D.P.R. 203/88, come da domanda presentata in data 24/03/1999 prot. n. 16916;

SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820  
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282  
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>

- RICHIAMATO il provvedimento Provinciale n. 5481/EM del 12/02/2008 che revocava e sostituiva il provvedimento Regionale n. 97 del 18/06/1990 e il provvedimento Provinciale n. 2755/EC/203/99 del 29/04/1999 e che autorizzava il Comune di Padova alla continuazione dell'attività comportante emissione in atmosfera e alla modifica non sostanziale di un impianto esistente di cremazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, come da domanda presentata in data 22/11/2007 prot. n. 143020;
- RICHIAMATO il provvedimento n. 5542/EM del 06/05/2008 che revocava e sostituiva il provvedimento n. 5481/EM del 12/02/2008 e che autorizzava il Comune di Padova – Settore Edilizia Comunale e Residenziale alla continuazione dell'attività comportante emissioni in atmosfera e alla modifica non sostanziale di un impianto esistente di cremazione ai sensi dell'art. 269 del D.P.R. 203/88, come da istanza di proroga alla prescrizione 3.10 del succitato provvedimento n. 5481/EM, acquisita agli atti della Provincia in data 22/04/2008 prot. n. 58857;
- RICHIAMATO il provvedimento n. 6449/EM DEL 27/07/2012 che revocava e sostituiva il provvedimento n. 5542/EM del 06/05/2008 e che autorizzava la ditta APS OPERE E SERVIZI DI COMUNITÀ S.R.L. di PADOVA alla continuazione dell'attività comportante emissioni in atmosfera e alla modifica sostanziale dell'impianto esistente di cremazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., come da domanda presentata in data in data 29/03/2012 prot. gen. n. 47024 e le successive integrazioni;
- VISTA la domanda della ditta sopraindicata, trasmessa tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Padova, acquisita agli atti della Provincia in data 09/04/2013 prot. gen. n. 54698, tendente ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la modifica dello stabilimento di cremazione e le successive integrazioni prot. n. 83991 del 10/06/2013 e prot. n. 8598 4del 12/06/2013;
- VISTA la comunicazione della Provincia prot. n. 67271 del 07/05/2013 relativa al procedimento istruttorio, ai sensi del DPR n. 160 del 07/08/2010, inviata al SUAP del Comune di Padova e, per conoscenza, alla ditta stessa;
- PRESO ATTO che la Conferenza di Servizi, indetta dal SUAP del Comune di Padova ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90, si è riunita per trattare l'argomento "de quo" il giorno 12/06/2013, di cui al verbale redatto dal succitato Suap prot. n. 156544 (prot. Prov. n. 85984 del 12/06/2013) e la stessa ha espresso parere favorevole alla concessione dell'autorizzazione di cui trattasi;
- VISTO che la Commissione Tecnica Provinciale Ambiente nella seduta del 24/05/2006 ha espresso parere favorevole alla semplificazione della procedura ordinaria di autorizzazione delle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
- RITENUTO di assumere i pareri suddetti;
- VISTA l'avvenuta istruttoria della pratica con esito favorevole;
- RITENUTO pertanto di accogliere la domanda della ditta sopraindicata mediante il rilascio di un provvedimento di revoca e sostituzione del precedente decreto n. 6449/EM del 27/07/2012 senza modificare però la scadenza del titolo abilitativo trattandosi di una modifica limitata ad alcune prescrizioni;

#### DISPONE

- Art. 1 La ditta APS OPERE E SERVIZI DI COMUNITÀ S.R.L. di PADOVA è autorizzata alla continuazione dell'attività comportante emissioni in atmosfera e alla modifica sostanziale dell'impianto esistente di cremazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- Art. 2 L'autorizzazione n. 6449/EM del 27/07/2012 rilasciata a APS OPERE E SERVIZI DI COMUNITÀ S.R.L. di PADOVA ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 è **revocata e sostituita** dal presente provvedimento.

Art. 3 Il presente atto è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

3.1 i valori di emissione degli inquinanti negli scarichi gassosi non dovranno essere superiori a:

CAMINO		1	
FASE		Cremazione con impianto a regime	Cremazione con bypass del filtro a tasche
PORTATA*		5500 Nm <sup>3</sup> /h	5500 Nm <sup>3</sup> /h
I N Q U I N A N T I	Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>	160 g/h
	CO	450 g/h	900 g/h
	C.O.T.	60 g/h	90 g/h
	HCl (Tabella B classe III)	45 g/h	600 g/h
	SOx espressi come SO <sub>2</sub> (Tabella C classe V)	200 g/h	320 g/h
	NOx espressi come NO <sub>2</sub> (Tabella C classe V)	1950 g/h	3000 g/h
	Hg (Tabella B classe I)	1 g/h	2 g/h
	Metalli totali (Tabella A1 e Tabella B)**	2,8 g/h	30 g/h
	PCDD+PCDF (Tabella A2)**	5,5E-007 g/h	2,00E-006 g/h
	IPA (Tabella A1)**	0,06 g/h	0,5 g/h
	HF (Tabella C classe II)	5,5 g/h	20 g/h

\*si ritengono rispettati i valori di portata se il valore misurato non supera il valore limite aumentato del 20%.

\*\*resta impregiudicato il rispetto dei valori di soglia e/o di emissione per le singole classi delle tabelle (parte II All. 1 alla parte V del D.Lgs. 152/2006).

Resta impregiudicato il rispetto dei valori di emissione espressi in concentrazione nel caso vengano superati i valori di soglia in flusso di massa così come previsto dall'All. 1 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 (con particolare riferimento a HCl e Hg)

- 3.2 il controllo degli inquinanti soprariportati emessi durante la cremazione con impianto a regime dovrà avere frequenza almeno **annuale**; la frequenza dei suddetti controlli dovrà essere **semestrale** per PCDD+PCDF, IPA, Hg e HF e HCl;
- 3.3 devono essere invece rispettati i limiti soprariportati attinenti alla cremazione con bypass del filtro a tasche nel caso in cui questo venga attivato a causa di situazioni di emergenza e sicurezza;
- 3.4 in caso di avaria o manutenzione dei post combustori i flussi d'aria potranno essere deviati ai bypass che sfociano nei camini di emergenza sopra i forni e, una volta concluso il ciclo in corso, dovrà essere interrotta l'attività per il tempo necessario al ripristino che dovrà avvenire nel più breve tempo possibile, inoltre dovrà essere tenuta registrazione degli eventuali episodi nei quali si rendano necessarie tali deviazioni e le valvole che regolano il loro utilizzo dovranno essere sigillate;
- 3.5 sui post combustori deve essere installato un sistema di registrazione in continuo della temperatura sigillato e dotato di allarme visivo e sonoro che si attivi in caso di anomalie nel funzionamento, la temperatura nelle camere di combustione non deve scendere sotto i 850°C;
- 3.6 la ditta dovrà dotarsi di:
- un **registro** relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'attività dello stabilimento produttivo), qualora presenti, secondo il modello previsto dall'appendice 2 dell'All. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento in esame;
  - a seconda dei metodi di misura utilizzati:
    - un **registro** relativo ai dati dei controlli discontinui periodici delle emissioni (secondo il modello previsto dall'appendice 1 dell'All. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
 oppure
    - un **registro** relativo alle manutenzioni periodiche e straordinarie degli strumenti di misura nei controlli in continuo (secondo il modello previsto dall'appendice 3 dell'All. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);

- 3.7 la ditta dovrà effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei forni, delle tubazioni e dei sistemi di abbattimento delle emissioni con una frequenza tale da garantire, in ogni fase operativa, un ottimale funzionamento degli impianti;
- 3.8 ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., se si verifica un'anomalia o un **guasto** tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, la ditta deve informare entro le **otto ore successive** l'autorità competente che può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana;
- 3.9 ai sensi del comma 20 all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., se si verifica un **superamento dei valori limite di emissione** durante i controlli di competenza del gestore, le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificamente comunicate dalla ditta alla Provincia, al Comune e all'ARPAV **entro 24 ore dall'accertamento**;
- 3.10 le **bocche dei camini** devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m;
- 3.11 dovrà essere apposta su ogni camino presente nello stabilimento apposita **targhetta** inamovibile riportante la numerazione del camino stesso;
- 3.12 la ditta, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, dovrà prevedere per tutti i camini **fori di prelievo** secondo i criteri previsti dal manuale Unichim n. 422/86. Il foro di prelievo deve trovarsi possibilmente in tratti verticali 8 diametri a valle ed almeno 3 diametri a monte di qualsiasi ostacolo. Per l'accesso al camino degli addetti al controllo è necessaria l'installazione di un dispositivo stabile di accesso ai punti di prelievo (scale, pensiline, ecc.) a norma di legge o, in alternativa di un dispositivo mobile di immediato utilizzo sempre a norma di legge. Le zone di accesso ai camini dovranno essere tenute sgombre;
- 3.13 tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della miglior tecnologia disponibile devono essere convogliate; le **emissioni diffuse** devono essere contenute nel **maggior modo possibile**; qualora la Ditta produca, manipoli, trasporti, immagazzini, carichi e scarichi materiali polverulenti o sostanze organiche liquide dovrà adottare le disposizioni contenute nell'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 3.14 ai sensi del comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., la ditta dovrà comunicare alla Provincia e al Sindaco la data di messa in esercizio degli impianti nelle nuove condizioni operative **almeno 15 (quindici) giorni prima** della data fissata (a tal fine farà fede la data di invio della comunicazione). La data di messa a regime viene considerata coincidente con quella di messa in esercizio;
- 3.15 durante il periodo di marcia controllata di **15 (quindici) giorni successivi** alla messa a regime degli impianti, dovrà essere effettuato il campionamento, presso un laboratorio accreditato ai sensi della Circolare della Regione Veneto n. 14 dell'11/05/1999, per il controllo del rispetto dei limiti autorizzati. Entro i **45 (quarantacinque) giorni successivi** alla messa a regime, la Ditta dovrà comunicare alla Provincia e al Sindaco i dati sugli inquinanti emessi al camino n. 1 durante la cremazione con impianto a regime; i valori analitici dei metalli dovranno essere forniti suddivisi per classi e per tabella. La Provincia modificherà eventualmente i limiti degli inquinanti emessi al camino in seguito alla presentazione e valutazione delle analisi;
- 3.16 per la **valutazione della conformità degli impianti** alle prescrizioni dell'autorizzazione la Ditta dovrà rispettare quanto previsto dall'Al. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal comma 17 dell'art. 271; in particolare tutti i campionamenti per il controllo del rispetto dei limiti autorizzati devono essere costituiti, sia per i sistemi in continuo che per quelli in discontinuo, da almeno **tre letture** consecutive riferite ad un'ora di funzionamento degli impianti.
- 3.17 la ditta, inoltre, per la valutazione della conformità delle emissioni ai limiti autorizzati dovrà utilizzare i **metodi di campionamento** riportati nella tabella consultabile nel sito internet <http://ecologia.provincia.padova.it> all'interno del link Guida ai servizi, opzione Emissioni in atmosfera.

- Art. 4 In occasione dell'effettuazione delle analisi annuali, di quelle eventualmente previste dal comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o di quelle altrimenti imposte dal provvedimento autorizzativo, dovranno essere comunicate preventivamente, e comunque con un anticipo di **almeno 7 giorni lavorativi**, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova (via Ospedale, 22 – 35100 PADOVA) le date fissate sia per il campionamento che per le analisi, a cui potrà presenziare.
- Art. 5 **Tutti gli impianti di combustione** presenti nello stabilimento e tutti i **combustibili** ivi utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dal Titolo III° e dall'allegato 10 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- Art. 6 La presente autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ha **validità fino al 27/07/2027**. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.
- Art. 7 Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia, ogni eventuale **modifica non sostanziale** che il gestore intenda effettuare, nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale non si esprima **entro 60 giorni** il gestore può procedere all'esecuzione della modifica, fatto salvo il potere dell'Autorità di provvedere successivamente.
- Art. 8 Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia, ogni eventuale variazione relativa alla **modifica della ragione sociale** della ditta.
- Art. 9 Le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo potranno essere modificate, su parere della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente, o a seguito dell'entrata in vigore del Piano Regionale di Risanamento dell'atmosfera e/o della normativa conseguente all'applicazione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o dall'individuazione di migliori tecniche disponibili oppure qualora lo richiedano particolari problematiche rilevate sul territorio, situazioni di rischio sanitario o zone soggette a particolare tutela ambientale.
- Art. 10 **Il presente provvedimento autorizzativo riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera.**  
**Si ricorda alla ditta che l'attività potrà essere svolta soltanto nel rispetto delle norme edilizie, urbanistiche ed in materia di rumore e nel rispetto delle norme in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro il cui controllo spetta allo SPISAL. E' fatto salvo l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi con particolare riferimento al certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco e all'autorizzazione paesaggistica.**
- Art. 11 In caso di inadempienza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento o alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e relativi allegati verranno applicate le sanzioni e i poteri di ordinanza previsti dalla legge.
- Art. 12 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7/8/1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente provvedimento è costituito da n. 5 pagine.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA  
Dott.ssa Miledi Dalla Pozza  
(con firma digitale)

**Rossella Finesso**

espr/1011V

**Da:** "Settore Commercio SUAP" <suap@comune.padova.legalmail.it>  
**A:** "APS Opere e Servizi di Comunit\_\_ srl" <apsopereeservizi@legalmail.it>  
**Cc:** <provincia.padova@cert.ip-veneto.net>  
**Data invio:** lunedì 9 settembre 2013 12.52  
**Allega:** 0-MailTxt.html; 1-QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELSERVIZIO.pdf; 2-Segnatura.xml; 3-3732621.PDF.P7M; 4-daticert.xml  
**Oggetto:** Emissioni in atmosfera: provvedimento n. 6657/EM del 05/09/2013 equestionario per sede di Via Del Cimitero

Invio protocollo n. 0232295 del 09/09/2013. Si ricorda che il provvedimento \_\_ soggetto a bollo ai sensi dell'art. 13 DPR 160/2010.

